



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA

Sezione Distaccata di Carpi

IL GIUDICE

dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **4124/2008** R.G. promossa da:

Faxon s.r.l.

con sede in Carpi, in persona del legale rappresentante Giovanni D'Agostino, partita iva 01669510362, con domicilio eletto in Carpi Viale Carducci 12/14, nello studio dell'avv. Barbara Preda, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione insieme all'avv. Giampiero Seccia ed Augusto Civitarese del Foro di Chieti

parte attrice

CONTRO

Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop.

Con sede in Modena, in persona del Presidente legale rappresentante prof. Giovanni Marani, partita iva 01153230360, con domicilio eletto in Modena Via Malavolti 33, nello studio degli avv. Sido Bonfatti e Gigliola

SENTENZA

Nr. 4058

In data: 14.11.2013

Nr. Cron. 4124/13

Nr. Rep. 4064/13

Cigarini

Iotti, rappresentanti e difensori nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta a margine della comparsa di risposta

parte convenuta

oggetto: contratti bancari

Conclusioni di parte attrice¹

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis relictis: previo accertamento, per i motivi esposti, dell'illegittima applicazione e/o variazione sul conto per cui è causa di interessi passivi ultralegali, della cms e delle spese, nonché dell'illecita capitalizzazione di detti oneri passivi, condannare la banca a rimettere in favore della correntista la somma di € 17.464,58 in via principale e in subordine l'importo di € 8.512,94 oltre interessi dalla data della citazione fino all'effettivo saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

Conclusioni di parte convenuta

Nel merito in via preliminare:

- Dichiararsi estinti per prescrizione i crediti dell'attrice a far tempo dal quinto anno anteriore - o in subordine a far tempo dal decimo anno anteriore - al 23.11.2007 data di ricevimento della lettera di reclamo;

Nel merito in via principale:

- Rigettarsi le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva, anche per irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali.

Nel merito, in via subordinata, nell'eventualità di mancato accoglimento delle conclusioni fin qui formulate

- Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per l'addebito di interessi ultralegali e per applicazione della

¹ Si sono riportate le conclusioni riportate dall'attrice in calce alla comparsa conclusionale depositata il 18/09/2013. Il testo è diverso sia rispetto a quello delle conclusioni esposte in atto di citazione, sia al foglio allegato dall'attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi il giorno 05/06/2013.

Carpe

- commissione di massimo scoperto (c.m.s.), spese ed altre nel solo periodo non interessato dall'eccepita prescrizione, nei soli limiti della applicazione in misura superiore a quanto pattuito per iscritto tra la banca ed il cliente tempo per tempo e, per i periodi eventualmente carenti di tale pattulzione, nei soli limiti di conteggio di interessi in misura superiore al tasso massimo dei B.O.T. di durata di 12 mesi e della applicazione di c.m.s., commissioni ordinarie e spese in misura superiore a quella indicata negli avvisi e fogli informativi analitici via via esposti al pubblico da parte della banca convenuta;*
- *Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per l'invocata rettifica delle valute applicate, nei soli limiti eccedenti le valute comunicate, pattuite o quelle indicate negli avvisi e fogli informativi analitici via via esposti al pubblico da parte della banca convenuta;*
 - *Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati fino al 31/12/1999 nei soli limiti entro i quali detti interessi abbiano superato l'entità degli interessi prodotti dalla capitalizzazione semestrale, o in subordine dalla capitalizzazione annuale, nel solo periodo non interessato dalla eccepita prescrizione, con imputazione dei versamenti in conto corrente prima al pagamento di interessi e spese e poi al pagamento del capitale, ai sensi dell'art. 1194 c.c..*
 - *Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta nei soli limiti in cui il pregiudizio economico denunciato dalla società attrice non possa dirsi attribuito a comportamenti contrari a correttezza e buona fede nella conclusione dei rapporti bancari intrattenuti con la Banca convenuta.*

Nel merito, in via ulteriormente subordinata riconvenzionale:

Org 4

- Per l'ipotesi di dichiarazione di illegittimità dell'applicazione della clausola di capitalizzazione periodica (trimestrale) degli interessi passivi addebitati sui conti correnti intrattenuti dall'attrice, dichiararsi illegittima, per il corrispondente periodo, anche l'applicazione della clausola di capitalizzazione periodica (annuale) degli interessi attivi accreditati sui conti correnti intrattenuti dall'attrice, con condanna della stessa a restituirli alla banca convenuta o con compensazione del relativo importo con l'eventuale maggior importo posto a carico della banca.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La società attrice, intestataria sin dagli anni '90 del conto corrente di corrispondenza n. 9946, lamenta che la banca convenuta abbia: a) applicato sulle operazioni eseguite differenti tassi di interessi passivi ultralegali senza pattuizione scritta; b) operato illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi stessi; c) addebitato e capitalizzato ulteriori oneri a titolo di commissione massimo scoperto ed altre competenze, superando conseguentemente il tasso soglia previsto dalla legge 108/1996. L'attrice chiede pertanto la condanna della banca al pagamento delle somme di cui essa attrice risulterà creditrice all'esito degli accertamenti da svolgersi nel presente giudizio.

La banca convenuta si è costituita in giudizio eccependo: aa) la prescrizione del credito azionato; bb) l'infondatezza dell'eccezione di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali; cc) di aver già provveduto, sin dalla delibera CICR del 09/02/2000, ad operare i conteggi degli interessi creditori e debitori con la medesima periodicità, eccependo in ogni caso che non potrebbe considerarsi illegittima la prassi di capitalizzazione trimestrale precedente il 2000; dd) l'infondatezza delle

Carly

questioni sollevate a riguardo della commissione di massimo scoperto; ee) l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto periodicamente inviati al correntista; ff) l'irripetibilità dei pagamenti, avvenuti in adempimento di un'obbligazione da considerarsi naturale ex art. 2034 c.c.; gg) l'infondatezza dell'assunto relativo al superamento dei c.d. tassi soglia.

All'esito dell'istruzione compiuta, la domanda della società attrice non può che essere respinta.

Invero, la società attrice, nell'atto introduttivo di questa causa, ha chiesto che la banca sia condannata al pagamento della somma di € 17.464,58 in via principale e in subordine l'importo di € 8.512,94 oltre interessi dalla data della citazione fino all'effettivo saldo.²

Sennonché, come è emerso all'esito dell'istruttoria, e come ha osservato la difesa della banca convenuta,³ parte attrice non ha provato di aver pagato gli importi indicati in atto di citazione.

Il conto corrente, infatti, ancora acceso alla data della notificazione dell'atto di citazione, risultava affidato.⁴

Sembra evidente che l'aver posto in essere atti meramente ripristinatori della provvista, non possa assurgere al rango di pagamenti.

Infatti *"Tutte le volte in cui i versamenti in conto non superino il passivo ed in particolare il limite dell'affidamento concesso al cliente si tratterà di atti ripristinatori della provvista, della quale il correntista può ancora continuare a godere, e non di pagamenti. (Cassazione civile, sez. un., 02/12/2010, n. 24418, Banca pop. pugliese c. Lecci, in Resp. civ. e*

² Cfr. le conclusioni riportate in atto di citazione.

³ Cfr. conclusionale BPER pp. 3-5.

Cassa

prev. 2011, 4, 804). Per contro "il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens". (ibidem).

Ne deriva che L'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. (Cassazione civile, sez. III, 15/01/2013, n. 798, G.M. c. Unicredit S.p.A., in Diritto & Giustizia 2013).

Parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha mutato la domanda chiedendo che sia accertata e dichiarata "la fallacità dei saldi riportati negli estratti conto bancari" e che la banca sia

⁴ Cfr. doc. 29 banca.

Cassa

condannata "a rimettere in favore dell'attrice il saldo rideterminato a credito di quest'ultima nella misura accertata in sede di CTU".

Si tratta chiaramente di una domanda nuova, da ritenersi conseguentemente inammissibile.⁵

In definitiva, la domanda dell'attrice non può che essere respinta.

Le spese, comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto in data 16/09/2011, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Definitivamente decidendo,

ogni diversa domanda ed eccezione respinta:

respinge la domanda proposta da Faxon s.r.l. nei confronti di Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. con atto di citazione notificato in data 12/03/2008.


Condanna la società attrice a rifondere alla banca convenuta le spese del presente procedimento, che liquida in € 4.500,00 per compenso di avvocato, oltre ad iva e contributo obbligatorio ai sensi dell'art. 11 legge n. 576/1980 e oltre alle spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate con decreto in data 16/09/2011.

Modena 22 ottobre 2013



Il Giudice
Roberto Cigarini

Cigarini



⁵ Su detta *mutatio* parte convenuta si è fermamente opposta sia in sede di precisazione delle conclusioni sia in comparsa conclusionale.